



**CITTA' DI VERBANIA**  
**Provincia del Verbano Cusio Ossola**

**REGOLAMENTO**  
**PER LA TUTELA DEL VERDE**  
**DI USO PUBBLICO,**  
**DI PROPRIETA' PRIVATA E**  
**DEL PATRIMONIO ARBOREO**

- approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 30 giugno 2003
- modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 22 aprile 2009

## **Capo Primo**

### **Art. 1 Finalità**

La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, posta sia sulla proprietà pubblica, che su quella privata, sono riconosciuti quali fattori di qualificazione ambientale, intesi come abbellimento della città, attenzione al clima ed rispetto degli obiettivi stabiliti dal protocollo di Kyoto. Le norme contenute nel presente regolamento hanno lo scopo di promuovere il miglioramento ambientale per quanto attiene il patrimonio arboreo della città, delle sue valenze paesaggistiche, culturali e igienico-ambientali, classificare e conservare gli alberi di pregio, fornire indicazioni in merito agli interventi di manutenzione.

### **Art. 2 Esclusioni**

Sono esclusi dall'applicazione delle norme indicate nel presente regolamento: i boschi e le aree boscate, di cui all'art. 34 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 13-2018 del 28/01/06, le coltivazioni nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola gli alberi da frutto. Sono altresì escluse le aree a verde e le alberature del parco di Villa Taranto e del parco di Villa San Remigio, della Riserva Naturale di Fondotoce e tutti i beni e le aree vincolate ai sensi della parte II<sup>a</sup> e III<sup>a</sup> del D.Lgs. 42/04.

### **Art. 3 Alberi di pregio naturalistico botanico o storico**

In attuazione dei contenuti della L.R. 03/04/1995 n. 50, si provvederà all'individuazione degli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico, allo scopo di richiedere l'inserimento degli stessi nell'elenco degli alberi sottoposti a tutela.

### **Art. 4 Pianta tutelate**

Ai sensi del presente regolamento sono tutelate le seguenti tipologie vegetali: piante arboree con diametro misurato a petto d'uomo (ad un'altezza di 140 cm dal suolo) pari o superiore a 22 cm; nel caso di piante policormiche (con più fusti), la tutela è estesa a tutte le piante arboree che possiedono anche un solo fusto con diametro superiore a quello citato al comma precedente; all'abbattimento dovrà seguire la ripiantumazione di un albero o, secondariamente, di una essenza la cui dimensione a maturità sia compatibile con le norme dell'art. 7 del presente regolamento; in caso contrario il cittadino potrà provvedere alla piantumazione su suolo pubblico concordandone l'eventuale necessità e luogo con gli uffici comunali preposti al settore per il verde.

La definizione di pianta arborea è quella riportata nell'art. 892 del Codice Civile.

### **Art. 5 Nuove costruzioni – ristrutturazioni –modifiche alle costruzioni esistenti opere pubbliche**

Per quanto riguarda la realizzazione di nuovi spazi verdi o la risistemazione degli esistenti si rimanda all'art. 36, in particolare al punto 5 e dal punto 11 al 14 delle norme di attuazione del vigente P.R.G.C.. A maggior specificazione di quanto contenuto in detta norma si precisa che la progettazione del verde dovrà essere redatta da un tecnico abilitato (dottori agronomi o forestali, architetti del paesaggio).

### **Art. 6 Esecuzione di opere edili su aree di proprietà privata - Prescrizioni per la tutela delle piante in area di cantiere**

Sono vietate, salvo specifiche autorizzazioni, nell'area di rispetto delle piante definite dall'art. 4, danneggiamenti o disturbi all'apparato radicale mediante:

- a. pavimentazione con coperture impermeabilizzanti della superficie del suolo attorno alla pianta a distanze inferiori ad un metro dalla circonferenza esterna della base del tronco della pianta ;
- b. Compattamento del suolo, anche mediante passaggio o sosta di automezzi nell'area di cui al comma precedente;
- c. Depositi o sversamenti di sostanze potenzialmente dannose per gli apparati radicali, quali ad esempio: olii, carburanti, sostanze acide o fortemente alcaline, sali nella zona di proiezione della chioma.
- d. Ricariche, escluse le temporanee ,di terreno o materiale di qualsiasi natura nella porzione di suolo dal tronco alla proiezione della chioma. Sono sconsigliate le ricariche di terreno o materiale temporanee; in presenza di tale condizione giustificata da forza maggiore, si dovrà provvedere ad una idonea protezione dell'albero.
- e. Abbassamento anche temporaneo, di suolo nella porzione tra il tronco e la proiezione della chioma.
- f. Danneggiamento alle ramificazioni e alla chioma
- g. Tagli parziali dei rami per la viabilità del cantiere difformi da quanto previsto nel successivo art.8.

Per quanto riguarda gli scavi da effettuarsi per qualsiasi scopo in prossimità degli apparati radicali delle piante tutelate ai sensi dell'art. 4, devono essere rispettate le distanze presenti nella tabella seguente:

Diametro del fusto a 1,40 m dal suolo	Raggio minimo dal tronco alla base
< 30 cm	2,0 m
30 - 50 cm	3,0 m
50 – 80 cm	4,0 m
80 -140 cm	5,0 m
> 140 cm	6,0 m

Nel caso in cui non sia tecnicamente possibile effettuare lo scavo alla distanza minima prevista, è necessaria una specifica autorizzazione comunale in deroga, contenente adeguate prescrizioni, atte a limitare il danno arrecato all'apparato radicale. I tagli dell'apparato radicali provocati durante le operazioni di scavo devono essere netti, al fine di favorire la cicatrizzazione delle radici, sono vietati strappi dell'apparato radicale. Lo scavo deve essere riempito con terra e torba o in ogni caso terriccio leggero per favorire la riproduzione di nuove radici. In ogni caso in area di cantiere deve essere fatto tutto quanto possibile per mantenimento dell' esemplare arboreo o arbustivo nel suo stato migliore.

#### **Art. 7 Distanze delle piante da confini ed abitazioni**

La distanza minima di messa a dimora o semina di piante da: fabbricati, anche esistenti nella medesima proprietà, strade (per quanto riguarda il verde privato), è così normato in funzione del tipo di pianta:

- . 6 metri per piante di primaria grandezza,
- . 4 metri per piante di seconda grandezza,
- . 2 per gli altri ordini di grandezza,
- . Per le siepi sono applicabili le norme previste dal Codice Civile.

Per quanto riguarda la realizzazione di alberature stradali: filari fronte strada, arredi a verde di zone spartitraffico o di qualsiasi area di pertinenza pubblica, realizzate su suolo

pubblico, qualora non siano vigenti differenti norme, è possibile derogare da quanto stabilito in precedenza.

### **Art. 8 Manutenzione degli alberi**

Scopo: la manutenzione deve essere limitata al solo scopo di migliorare la vita biologica delle piante e nella salvaguardia delle persone. ♦Potatura di contenimento: una pianta non ha necessità di potatura se la scelta della stessa è stata fatta in considerazione delle sue dimensioni e dello spazio disponibile, quindi è da evitare.

Si ammette la potatura, solo di ritorno, seguendo le più moderne tecniche operative, per eliminare rami secchi o soprannumerari o male inseriti (codominanti) o di alleggerimento a causa di patologie degenerative in corso, la riduzione della chioma non deve mai superare  $\frac{1}{3}$  dell'altezza totale della pianta. Tali tecniche vietano la capitozzatura, il taglio di rami con diametro maggiore di 8 cm.

La capitozzatura e la potatura a testa di salice sono permesse solo per motivazioni storiche, su alberature che non possono essere riconvertite, in ogni altro caso è vietata sia su latifoglie che, soprattutto, su conifere.

Sono sconsigliati: le pratiche di dendrochirurgia e l'uso di mastici cicatrizzanti.

A miglior chiarimento si allegano al presente regolamento le schede grafiche di modalità di esecuzione delle potature.

Dimensione minima delle buche: in caso di piantumazione la dimensione della buca deve prevedere i seguenti rapporti: larghezza almeno tre volte il diametro della zolla. La zolla non deve essere posta ad una profondità maggiore della sua altezza al fine di mantenere il colletto alla quota finale del terreno.

Negli interventi di manutenzione occorre attenersi alle disposizioni previste dalla normativa, relativa alla lotta obbligatoria alle patologie vegetali.

### **Art. 9 Uso di parchi e giardini pubblici**

Ai parchi e giardini ed in genere a tutti gli spazi verdi è consentito il libero accesso nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere, fatte salve particolari specifiche situazioni nelle quali è previsto un uso ad orari particolari individuati dall'Amministrazione Comunale.

Nei parchi, aiuole, giardini pubblici è vietato gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti.

E' vietato imbrattare, deturpare, rimuovere la segnaletica, i manufatti presenti negli spazi verdi, estirpare fiori, tagliare o comunque danneggiare la cortina erbosa e le essenze arboree ed arbustive.

Su viali o percorsi è consentito il transito con biciclette, monopattini ed altri mezzi non motorizzati, a condizione che la circolazione avvenga a passo d'uomo.

Non è consentita nelle aree verdi del Lungolago di Intra, Pallanza e Suna e nei parchi e giardini comunali la libera circolazione dei cani.

I cani devono essere tenuti regolarmente al guinzaglio senza che agli stessi sia consentito l'uso di aree a prato.

Compete al proprietario del cane la raccolta immediata degli escrementi degli animali.

Ogni qual volta gli spazi a verde saranno soggetti a trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari (ove possibile, mediante l'utilizzo di tecniche dell'agricoltura biologica) verranno interdetti al pubblico previo avviso.

### **Art. 10 Richiesta di autorizzazione al taglio – Procedura**

Evidenziata l'opportunità che il taglio degli alberi sia seguito da una ripiantumazione di altre essenze di specie idonee è consentito l'abbattimento di alberi nei seguenti casi:

1. pericolo immediato di schianto della pianta o di parte di essa,
2. pianta morta

3. pianta deperente per malattie, attacchi parassitari, ferite o drastiche potature,
4. pianta sita entro i 5 metri dai confini di proprietà o da edifici
- 5 diradamento al fine di togliere le piante soprannumerarie per il miglioramento degli altri esemplari;
- 6 reale necessità, non eliminabile, di provvedere a scavi che lesionerebbero gravemente la pianta;
- 7 reale necessità, non eliminabile, di provvedere a drastiche potature che rischierebbero di innescare fenomeni di degradazione del legno e/o di compromettere seriamente l'architettura della pianta;
8. eliminazione di specie estranee al contesto in interventi di ripristino storico;
9. casi particolari, diversi da quelli sopra indicati, autorizzati dal settore competente del Comune di Verbania.

I cittadini che intendono abbattere, per i motivi sopra esposti, uno o più alberi, appartenenti alle categorie definite all'art. 4 del presente regolamento, dovranno inviare all'amministrazione comunale specifica richiesta su apposito modello, corredata dalla seguente documentazione:

- planimetria catastale;
- documentazione fotografica;

Per le richieste di cui ai punti 1, 3, 7, 8, 9 dovrà altresì essere prodotta una relazione redatta da un tecnico abilitato, riportante le motivazioni dell'abbattimento.

### **Art. 11 Viabilità**

I proprietari dei fondi confinanti con strade ed aree di uso pubblico, sono tenuti a mantenere le fronde degli alberi posti su terreni di proprietà entro i confini degli stessi.

La presenza di essenze arboree od arbustive di grosse dimensioni lungo i confini non deve comunque costituire pericolo per la viabilità, né diminuire la visibilità.

Qualora le essenze poste a confine fossero valutate di pregio si dovrà mantenere l'oggetto dei rami ad una quota superiore ai 4 mt. Di altezza dal piano stradale.

E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.

Qualora per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.

## **Capo Secondo**

### **Aree a verde pubblico ed alberate**

#### **Prescrizioni tecniche e regolamentazione dei lavori di ripristino conseguenti a manomissioni.**

### **Art. 12 Ambito di applicazione**

Le presenti norme dispongono prescrizioni agronomiche cui attenersi in caso di esecuzione di lavori pubblici o di lavori eseguiti da concessionari incaricati della fornitura di servizi e di energie (luce, gas, acqua, ecc.) la cui esecuzione interessa in tutto od in parte aree a verde pubblico, alberate, singole piante ed arbusti poste nei diversi luoghi del Comune.

### **Art. 13 Prescrizioni tecniche**

L'esecuzione dei lavori pubblici o in concessione dovrà sottostare alle prescrizioni tecniche già previste al precedente art. 6 Capo primo.

Per quanto riguarda gli scavi in prossimità degli apparati radicali l'Ente si riserva il diritto di imporre distanze superiori, relativamente a scavi da eseguirsi in prossimità di esemplari arborei o arbustivi di notevole pregio.

E' fatto salvo il rispetto delle normative specifiche relative alle tutele fitosanitaria.

#### **Art. 14 Allestimenti di cantiere su aree verdi ed alberature**

Tutti gli alberi presenti nell'ambito del cantiere devono essere muniti di un solido dispositivo di protezione, costituito da una robusta recinzione rigida che consenta di evitare danni a fusto, chioma ed apparato radicale.

Non saranno ammessi la posa di pavimentazioni impermeabili anche se temporanee, l'accatastamento di attrezzature o materiali alla base o contro le piante, l'infissione di chiodi od appoggi, l'installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi, l'imbragamento dei tronchi, ecc..

Particolare attenzione dovrà essere posta nello smaltimento delle acque di lavaggio, nella manipolazione ed accumulo in cantiere di altre sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, leganti, ecc.) nonché nel governo delle fonti di calore.

Dovrà essere mantenuto libero l'accesso alle piante per tutti gli interventi manutentivi ritenuti necessari dal Settore Tecnico.

#### **Art. 15 Ripristini**

Il materiale di risulta proveniente dai lavori eseguiti su aree a verde contenenti inerti, asfalto, ciottoli, zolle, ecc., dovrà essere allontanato e conferito all'impianto di recupero degli inerti e degli scarti vegetali a cura e spese dell'esecutore degli scavi.

Il ripristino dei tappeti erbosi delle specie tappezzanti od arboree delle aiuole fiorite, sarà eseguito dall'Impresa concessionaria dei servizi o dalle Imprese appaltatrici dell'opera pubblica secondo uno specifico capitolato d'oneri, disposto dai competenti Uffici comunali, a cui compete anche l'onere della verifica della corretta esecuzione dei lavori.

#### **Art. 16 Danni a soggetti arborei**

In caso di danni non ripristinabili arrecati ad alberi nell'esecuzione di lavori, eseguite da Ditte concessionarie dell'esecuzione di servizi (luce, acqua, gas, ecc.) o da altri Enti pubblici il Comune si riserva di chiedere all'esecutore della manomissione il risarcimento del valore ornamentale e/o del danno biologico secondo le metodologie di seguito indicate.

#### **Art. 17 Stima del valore ornamentale e dei danni**

##### **a) Abbattimenti**

Nel caso si debba procedere in proprio o si autorizzi l'abbattimento di piante gravemente danneggiate o compromesse nella loro stabilità a causa di lavori effettuati nelle adiacenze, o a seguito di incidenti provocati da veicoli, oppure debba occuparsi della rimozione di esemplari ubicati in aree sedi di nuovi interventi infrastrutturali, il Comune si riserverà il diritto

di richiedere l'indennizzo determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti. Esso rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di produzione del bene albero, adottando un procedimento di tipo parametrico con variabili in base al prezzo d'acquisto, al valore estetico, all'ubicazione urbana, alle dimensioni ed alle condizioni di salute, secondo quanto indicato nelle tabelle allegate.

L'indennizzo complessivo sarà determinato dalla seguente formula:

$$I = V.o. + S.a. - V.1$$

dove

I = indennizzo (ornamentale) spettante al Comune

V.o. = Valore ornamentale

S.a = Spese di abbattimento e altre spese (se sostenute dal Comune)

V.1. = Valore di mercato del legname da opera ritraibile (se incamerato dal Comune).

#### b) Interventi sulla chioma

Nel caso vengano realizzati interventi a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, sbrancature, taglio rami, ecc.) sia nel corso di lavori, sia nel caso di normali manutenzioni, il Comune si riserva il diritto di richiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento e quello che risulta immediatamente dopo l'intervento.

L'indennizzo sarà quindi determinato dalla seguente formula:

$$I = V.o.p. - V.o.s.$$

Dove:

I = Indennizzo spettante al Comune

V.o.p = Valore ornamentale precedente l'intervento

V.o.s. = Valore ornamentale successivo all'intervento.

Nella valutazione del danno alla chioma si dovranno considerare gli indici di cui al punto g) della tabella : Metodologia per la stima del valore ornamentale.

#### c) Danni al legno del tronco

Anche nel caso di danni arrecati al legno del tronco ed al cambio, verrà richiesto l'indennizzo con i criteri indicati al punto precedente, considerando i parametri di cui alla tabella f.

### **Art. 18 Stima del danno biologico all'apparato radicale**

Si procederà alla determinazione del danno biologico nei casi in cui a seguito di lavori, vengano danneggiati gli apparati radicali delle piante.

L'indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale è causa diretta della riduzione del valore ornamentale del soggetto, in quanto ne provoca un deperimento generale.

Tale indennità è funzione della distanza dello scavo o della manomissione dal colletto della pianta, determinata quale percentuale del valore ornamentale della stessa secondo la tabella di seguito allegata.

Diametro del tronco metri 1,40 dal suolo

Distanza dello scavo dal tronco

Da 1 a 2 mt. Da 2 a 3 mt. Da 3 a 4 mt. Da 4 a 5 mt. Da 5 a 6 mt.

< 30 cm. 30%

30 – 50 cm. 80% 50%

50 – 80 cm. 100 80% 50%

80 – 140 cm. 100% 100% 60% 30%

> 140 cm. 100% 100% 100% 100% 50%

### **Art. 19 Sanzioni**

Fermo restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del vigente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente

determinata come segue, in conformità della disciplina generale di cui al capo I della legge 24,11,1981 n. 689:

Tabella delle Sanzioni Amministrative

Art. 8 potature difformi

Sanzione in € da 70,00 a 500,00

Pagamento in misura ridotta entro 60 gg. in € 160,00

Art. 10 taglio pianta non autorizzato

Sanzione in € da 150,00 a 500,00

Pagamento in misura ridotta entro 60 gg. in € 166,00

La sanzione è applicabile per la violazione di una sola disposizione contenuta nel regolamento.

La violazione di più disposizioni comporterà l'applicazione di un numero corrispondente di sanzioni amministrative.

Le trasgressioni all'art. 11, saranno punite con una sanzione amministrativa prevista dall'art. 29 del D. lgs. 30.4.92 n. 285 (codice della strada).

Allegati

Estratto delle norme di attuazione del vigente P.R.G.C..

## Art. 36 - NORME GENERALI DI INDIRIZZO ECOLOGICO

1. Le norme contenute nel presente articolo costituiscono integrazione e specificazione della normativa generale vigente in materia di ecologia, salvaguardia ambientale e paesaggistica, tutela igienico-sanitaria, controllo delle potenziali fonti di inquinamento, risparmio energetico e delle risorse naturali, la cui applicazione è comunque richiesta, indipendentemente dalla citazione nel testo delle norme di attuazione.

2. Il Rapporto sullo Stato dell'Ambiente, predisposto periodicamente dall'Amministrazione Comunale, costituisce la base informativa di riferimento, articolata attraverso un sistema di indicatori e modelli rappresentativi, dello stato di qualità dei diversi comparti urbani; ad esso ed ai suoi indicatori si dovrà fare riferimento per l'attivazione dei sistemi di valutazione della capacità di carico degli ambiti interessati e degli impatti ambientali delle trasformazioni previste dal piano, così come indicato nei singoli articoli e/o nelle schede di indirizzo delle presenti norme, nonché nelle azioni ambientali di carattere volontario che si volessero attuare nelle trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

3. Per quanto concerne le prescrizioni di natura idrogeologica, geotecnica e vegetazionale si rimanda alle specifiche norme riportate nel presente testo.

4. Nel caso di interventi attuati sul territorio, in base alle previsioni del P.R.G., per quanto concerne la ristrutturazione edilizia completa di edifici, la ristrutturazione urbanistica e la nuova costruzione di edifici devono essere previsti:

– interventi di separazione dei reflui (smaltimento separato delle acque bianche e delle acque nere), con la predisposizione di specifiche misure tecniche finalizzate ad escludere, ove possibile, il recapito finale delle acque bianche entro la fognatura comunale. Le misure da adottare, quali il convogliamento nel reticolo idrografico superficiale previo pretrattamento

delle acque di prima pioggia, tetti e pareti verdi, realizzazione di bacini di raccolta temporanea, riutilizzo per irrigazione di aree verdi, impianti e sistemi di lagunaggio e fitodepurazione, ecc., dovranno essere descritte in apposita relazione tecnica, che illustri le

caratteristiche ambientali, geologiche e idrologiche dell'ambito oggetto dell'intervento. Gli uffici comunali e pubblici competenti di concerto dovranno accertare il sistema tecnico più idoneo, in rapporto con le caratteristiche del sistema idrografico superficiale e sotterraneo. Il "Regolamento Edilizio Comunale" specificherà e detaglierà i sistemi, le tecnologie, le procedure da utilizzare per l'ottimale funzionamento del sistema delle acque reflue.

– appositi spazi privati, interni agli edifici e/o localizzati nell'area di intervento, organizzati per la raccolta differenziata dei rifiuti – misure di mitigazione dell'inquinamento acustico verso l'esterno da parte di attività che producono rumore, nel rispetto delle soglie previste dalla normativa vigente

– formazione di siepi a ridosso di nuove recinzioni, secondo valutazioni degli organi competenti.

5. Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica, di riuso e riqualificazione di aree di origine produttiva, terziaria e florovivaistica e di nuova edificazione, in aggiunta a quanto soprallencato, sono da prevedere, come indicato negli specifici articoli delle presenti norme o nelle schede di indirizzo delle singole aree:

- la permeabilizzazione e/o il drenaggio delle superfici interessate dagli interventi
- la separazione dei reflui come da punto 4, del presente articolo
- la formazione di aree verdi
- la formazione di piantumazioni in ragione di un albero ogni 100 mc. di ricostruzione e/o nuova costruzione di uso residenziale
- la predisposizione di aree di compensazione ambientale, ritenute necessarie dall'Amministrazione Comunale per la sostenibilità e l'attenuazione degli effetti indotti dagli interventi previsti.

11. Per rispetto delle attuali caratteristiche paesaggistiche, non è consentita l'introduzione intensiva di specie di vegetali estranee all'ambiente specifico.

12. Tutti gli interventi di rimboschimento dovranno essere eseguiti con l'impiego di associazioni forestali definite da apposito piano di intervento.

13. In tutti i progetti presentati, le alberature d'alto fusto esistenti devono essere rigorosamente rilevate, indicate nelle planimetrie ed anche, se richiesto, documentate fotograficamente. I progetti edilizi, anche per le parti in sottosuolo, devono essere studiati in modo da rispettare tali alberature, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo cura di non offendere gli apparati radicali.

14. Parte integrante di ogni progetto edilizio sarà il progetto dettagliato della sistemazione degli spazi aperti, e quindi anche delle zone alberate, a prato, a giardino, compresa la eventuale delimitazione delle zone a coltivo e la dettagliata definizione, anche per quanto riguarda i materiali impiegati, delle zone pavimentate.